



Asse IV Energia – Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020

Patto per la Basilicata – Linea strategica n. 20

Allegato A - Definizioni

AVVISO PUBBLICO- EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Aiuti a progetti di investimento di efficientamento e risparmio energetico degli impianti produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva.

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE

DEFINIZIONI

“Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione dell'agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

“Sede operativa” la struttura immobiliare finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

“Avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico. Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica.

“Ultimazione del piano d'investimento”: la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido avente stesso valore probatorio) ammissibile.

“Completamento dell'operazioni” ai sensi dell'articolo 2 punto 14 del Regolamento (CE) 1303/2013 e s.m.i. il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

Definizione PMI “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: come definite dal reg. 651/2014 e illustrato nella seguente tabella:

Categoria di impresa	Numero dipendenti	Fatturato	Valore totale stato patrimoniale
Media	< 250	<= 50 mln €	< 43 mln €
Piccola	< 50	< 10 mln €	< 10 mln €
Micro	< 10	< 2 mln €	< 2 mln €

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all'impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

“Grande Impresa”: si intende l'impresa che non soddisfa i requisiti della Microimpresa ovvero della Piccola e Media Impresa sopraindicati.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) così come modificato dal Reg. (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. definisce **“impresa in difficoltà”** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

“Imprese Energivore”: Imprese a forte consumo di energia, soggette all'obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014. Tali imprese sono iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici ambientali per il settore elettrico ai sensi del Decreto interministeriale 5 aprile 2013.

“Cogenerazione ad alto rendimento” Cogenerazione conforme alla definizione di cui all’articolo 2, punto 34 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 sull’efficienza energetica.

“Efficienza energetica” la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

“Diagnosi energetica” procedura sistemica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività, o impianto industriale, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico siti il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risulta.